

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
terza sezione civile

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

all'Istituto Vendite Giudiziarie di Roma

e, p.c., al Sig. Presidente  
del Tribunale ordinario di Roma

alla dott. Alessandra Baronetti  
Direttore Terza sezione civile Tribunale ord. di Roma

al Cons. Avv. Alessandro Graziani

Roma, 19.1.2023

Oggetto: rapporti riepilogativi ex art. 16-*bis*, comma 9-*septies*, del DL n. 179/2012, conv con modd. dalla legge n. 221/2012, relativi all'attività di vendita di beni mobili

Con nota prot. n. 248216.U del 28.10.2022, il Dipartimento per la transizione digitale della Giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione ha sollecitato l'impiego dei file XSD per la redazione dei rapporti riepilogativi ex art. 16-*bis*, comma 9-*septies*, del DL n. 179/2012, conv con modd. dalla legge n. 221/2012, che devono essere redatti dai curatori fallimentari e dai professionisti delegati alle vendite forzate nelle procedure esecutive individuali.

Con specifico riferimento alle procedure esecutive mobiliari, si rileva: che l'art. 169-*quinquies* disp. att. c.p.c. – nella formulazione recante l'integrazione apportata dall'art. 4, comma 10, lett. b), del D.Lgs., n. 149/2022, di prossima entrata in vigore – prevede che: *"I soggetti nominati commissionerari a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale e all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita. Il prospetto riepilogativo contiene i*

*dati identificativi dello stimatore e dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell'articolo 518 del codice".*

*che l'art. 534-bis del codice di procedura civile, in materia di delega delle operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri disposta con l'ordinanza di cui all'art. 530 c.p.c., prevede che "la delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni dell'art. 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione";*

*che il comma 9-sexies dell'art. 16-bis del DL n. 179/2012 dispone che "Il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita, deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito del rapporto di cui al periodo precedente";*

*che il successivo comma 9-sexies dispone che "I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e i rapporti riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali. I rapporti riepilogativi di cui al presente comma devono contenere i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai prospetti riepilogativi delle stime e delle vendite di cui all'articolo 169-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. Il prospetto riepilogativo deve contenere anche i dati identificativi dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell'articolo 518 del codice di procedura civile";*

La predisposizione e il deposito dei rapporti riepilogativi deve pertanto essere effettuata anche dai soggetti incaricati della vendita forzata di beni mobili quali commissionari o professionisti delegati, con le scadenze specificate nelle norme sopra citate e avvalendosi necessariamente dei file XSD (ovvero "XML Schema Definition").

Pertanto, in ottemperanza a quanto richiesto dal Dipartimento per la transizione digitale della Giustizia, con la nota prot. n. 248216.U del 28.10.2022, e dal Presidente del Tribunale ordinario di Roma, con la nota prot. n. 4401int del 23.12.2022, si sollecitano i destinatari della presente nota, per quanto di loro competenza, a diffondere ai professionisti e al personale di cancelleria la nota del 28.10.2022, che si allega alla presente, affinché sia data puntuale applicazione delle specifiche tecniche imposte dal Processo Civile Telematico

Si allega la nota Dipartimento per la transizione digitale della Giustizia, prot. n. 248216.U del 28.10.2022.

Il Presidente di Sezione  
Federico Salvati  
